

delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- intimata -

avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/09/2016 R.G.N. 137/2016.

FATTO

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Perugia respingeva il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, pronunciando in merito al licenziamento intimato da [redacted] srl (poi incorporata da [redacted] S.r.l.) a [redacted], lo dichiarava legittimo;
2. per la cassazione della sentenza [redacted] ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2112, comma 4, cod. civ. e dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge nr. 300 del 1970 (ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.), per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che il licenziamento non derivava dal trasferimento d'azienda;
3. hanno resistito, con controricorso, [redacted] S.p.A nonché [redacted] S.r.l.;
4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc. civ.;

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

il motivo è infondato;

l'art. 2112, 4 comma, cod. civ., nella parte rilevante ai fini di causa, stabilisce: «Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento [...]»;

nell'interpretare la disposizione in oggetto, questa Corte ha osservato, con argomentazioni qui condivise, che «se il trasferimento non può, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell'art. 2112, comma 4 cod.civ., non può tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella struttura aziendale» (cfr. Cass. nr. 22476 del 2016; Cass nr. 15495 del 2008);

nella fattispecie di causa, rappresenta circostanza pacifica la contestualità del trasferimento del ramo d'azienda (nel quale lavorava

l'odierna ricorrente da [redacted] Spa a [redacted] o
Srl - poi incorporata da [redacted] srl -) e dell'atto di recesso
intimato dalla cessionaria [redacted] S.r.l. alla dirigente

nondimeno risulta accertato -con giudizio di fatto in questa sede non
censurato- che il recesso della lavoratrice ha trovato motivo nella parziale
esternalizzazione delle funzioni assegnate alla Di Serio e
nell'accentramento, delle restanti, al vertice aziendale, in ragione della
nuova organizzazione aziendale;

in tal modo, il licenziamento non è in rapporto causale diretto ed
immediato con il trasferimento del ramo d'azienda ma piuttosto con il
nuovo assetto organizzativo (che ha comportato la soppressione del posto
di lavoro della dipendente) e dunque con una ragione diversa dalla vicenda
traslativa, a nulla rilevando, invece, la simultaneità degli eventi;

la sentenza che ciò ha ritenuto risulta, dunque, immune dalle censure
sollevate;

le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna
controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00
per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 16.5.2018